



mutuo notificata il 19 novembre 1954
 senza possibilità di renderla di nuovo
 operante ed caso la Cooperativa stessa non
 faccia fede agli impegni assunti;

— che dato il contrasto tra i Soci
 e la Cooperativa, anche a scanso di
 responsabilità, sarebbe opportuno che
 ogni eventuale accordo fra l'I.N.S.E. e
 la Cooperativa venisse approvata dalla
 Assemblea, creandosi così il presupposto
 di validità e inoppugnabilità dei mo-
 sti patti da parte dei Soci in causa, i
 quali dovrebbero recedere dal giudizio nei
 confronti dell'I.N.S.E.

Per quanto riguarda la
 decadenza della dichiarazione di
 insolvenza dei contratti di mutuo, è da
 rilevare che se la Cooperativa successiva-
 mente alla sistematica del debito
 tornasse ad essere inadempiente, l'azio-
 ne legale, che d'altra parte si trova ora
 soltanto nella fase iniziale, potrebbe es-
 sere nuovamente intrapresa in condi-
 zioni senza dubbio migliori per l'I.N.S.E.,
 perché avrebbe luogo alla prima ina-